



Bruxelles, 8.12.2016
COM(2016) 792 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Quarta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione
della dichiarazione UE-Turchia**

Piano d'azione comune del coordinatore dell'UE sull'attuazione di alcune disposizioni della dichiarazione UE-Turchia

Trattamento delle domande di asilo in primo grado

1. Potenziare la presenza del personale incaricato del trattamento delle domande di asilo sulle isole:
 - l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) aumenta il numero di operatori che lavorano sui casi inviati dagli Stati membri nelle isole e a Corinto dagli attuali 39 a 100 entro metà gennaio;
 - l'EASO aumenta il numero di interpreti, passando dagli attuali 66 a 100 entro metà gennaio;
 - gli Stati membri rispondono rapidamente alle richieste supplementari di operatori che lavorano sui casi e di interpreti;
 - il servizio greco per l'asilo aumenta i propri effettivi sulle isole dagli attuali 65 a 100 entro metà gennaio.

2. Trattare i casi di ricongiungimento familiare nell'ambito della procedura di Dublino:
 - il servizio greco per l'asilo esamina, caso per caso e nel pieno rispetto dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'applicazione della procedura di inammissibilità di cui gli articoli 55 e 56 della legge 4375/2016 (articolo 33 della direttiva 2013/32/UE) a casi di ricongiungimento familiare nell'ambito della procedura di Dublino ai fini di un eventuale rinvio degli interessati in Turchia, a condizione di aver ricevuto dall'EASO e dagli Stati membri informazioni pertinenti che:
 - a) forniscano una sufficiente certezza del diritto circa le possibilità di ricongiungimento familiare dalla/in Turchia e
 - b) consentano il suddetto esame.

Le informazioni richieste dovrebbero riguardare in particolare i diritti al ricongiungimento familiare dalla Turchia o in Turchia a norma della legislazione nazionale degli Stati membri, se non contemplati dalla direttiva sul ricongiungimento familiare (caso di familiari che sono stati riconosciuti come beneficiari di protezione sussidiaria da parte di uno Stato membro), e della legislazione nazionale turca;

 - le autorità greche adottano le disposizioni necessarie per rendere l'articolo 60, paragrafo 4, lettera f), della legge 4375/2016 applicabile ai casi di ricongiungimento familiare nell'ambito della procedura di Dublino.

3. Trattare i casi vulnerabili:
 - il servizio greco per l'asilo esamina, caso per caso e nel pieno rispetto degli articoli 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'applicazione della procedura di inammissibilità ai sensi degli articoli 55 e 56 della legge 4375/2016 (articolo 33 della direttiva 2013/32/UE) a casi di richiedenti vulnerabili in vista di un eventuale rinvio degli interessati in Turchia;
 - le autorità greche esaminano se l'articolo 60, paragrafo 4, lettera f), della legge 4375/2016 possa applicarsi ai casi di richiedenti vulnerabili in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure d'asilo;

- l'EASO fornisce al servizio greco per l'asilo informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle persone vulnerabili in Turchia, che consentano il suddetto esame.
4. Accelerare i colloqui e le procedure per l'esame delle domande di asilo:
- il servizio greco per l'asilo, con il sostegno dell'EASO, introduce una suddivisione per categoria di caso al fine di aumentare la rapidità e migliorare la qualità (ad esempio, distinzione tra nuovi arrivati e casi arretrati; ripartizione per nazionalità in base all'ammissibilità e al livello, basso o alto, di ammissibilità al riconoscimento);
 - il servizio greco per l'asilo, con l'appoggio dell'EASO, predispone metodi colloquio e strumenti di sostegno all'adozione di decisioni, quali orientamenti specifici per ciascun paese di origine o elementi di testo;
 - il servizio greco di accoglienza e identificazione, con il pieno sostegno dell'EASO, continua a informare i migranti circa i diritti, gli obblighi e le opzioni disponibili, li dirige verso la procedura più idonea, in particolare la procedura di asilo, e assicura un follow-up adeguato;
 - le autorità rafforzano ulteriormente l'applicazione dei provvedimenti previsti in caso di omessa collaborazione nel corso della procedura di asilo, garantiscono che la posizione dei richiedenti asilo sia nota finché la loro richiesta è oggetto di esame (anche attraverso l'eventuale ricorso a centri chiusi) e concludono la procedura di asilo in caso di mancata presentazione (ritiro implicito);
 - le autorità greche, con il sostegno dell'EASO, abbreviano i tempi che intercorrono tra la manifestazione della volontà di chiedere asilo e l'effettivo inoltro della domanda, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure di asilo ("quanto prima").
5. Mantenere e accelerare ulteriormente la procedura di ammissibilità per i richiedenti provenienti da paesi con bassi tassi di riconoscimento.
- Il servizio greco per l'asilo, con il sostegno dell'EASO, mantiene e continua ad accelerare la procedura di ammissibilità per i richiedenti, se del caso.

Migliorare il coordinamento, la gestione, la sicurezza e l'incolumità sulle isole

6. Migliorare le disposizioni in materia di sicurezza e incolumità sulle isole:
- la polizia greca potenzia, con il sostegno finanziario della guardia costiera e di frontiera europea, la presenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 degli agenti di polizia nei centri di accoglienza e identificazione in funzione delle circostanze;
 - il servizio di accoglienza e identificazione greco, con il sostegno della polizia greca, intensifica i controlli agli ingressi del centro di accoglienza e identificazione e il pattugliamento all'interno dei locali di accoglienza dei punti di crisi;
 - la polizia greca intensifica i controlli nei centri di detenzione;
 - la polizia greca, in collaborazione con il servizio di accoglienza e identificazione, elabora e collauda piani di sicurezza e di evacuazione con la partecipazione di tutti i soggetti presenti nei punti di crisi, in particolare le organizzazioni dell'UE;
 - il servizio di accoglienza e identificazione rafforza l'infrastruttura di sicurezza (recinzione dell'area, separazione per nazionalità, ecc.), in modo da facilitare il

mantenimento dell'ordine pubblico e garantire il pieno controllo della presenza di persone e beni all'interno dei campi, con il sostegno della polizia greca;

- le autorità greche continuano a predisporre aree sicure per i gruppi vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati, e nominano responsabili della protezione dei minori;
- le autorità greche, insieme alla guardia costiera e di frontiera europea, esaminano modalità per ampliare il sostegno fornito da quest'ultima, nell'ambito del suo mandato.

7. Nominare i coordinatori permanenti dei punti di crisi:

- le autorità greche nominano i coordinatori permanenti dei punti di crisi, che assumeranno le proprie funzioni quanto prima (al più tardi entro metà dicembre 2016) per garantire il coordinamento generale e la gestione dei punti di crisi;
- le autorità greche adottano quanto prima procedure operative standard per i punti di crisi (al più tardi entro metà gennaio 2017).

Trattamento dei ricorsi in materia di asilo in secondo grado

8. Aumentare il numero delle commissioni di ricorso:

- le autorità greche aumentano il numero delle commissioni di ricorso dalle 6 attuali a 13 entro dicembre 2016 e a 20 entro febbraio.

9. Aumentare il numero di decisioni adottate dalle commissioni di ricorso:

- fatta salva la propria indipendenza, le commissioni di ricorso aumentano il numero di decisioni adottate da ciascuna di esse attraverso:
a) il ricorso all'assistenza giuridica per la redazione delle decisioni, b) la specializzazione delle commissioni e c) la valutazione della possibilità che i membri vi lavorino a tempo pieno;
- le autorità greche adottano quanto prima le necessarie disposizioni giuridiche.

Ridurre le fasi del ricorso nell'ambito della procedura d'asilo

10. Le autorità greche valutano la possibilità di ridurre le fasi del ricorso nell'ambito della procedura di asilo, nel pieno rispetto della Costituzione greca e dell'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.

Garantire l'efficacia delle operazioni di rinvio in Turchia e di rimpatrio nei paesi di origine

11. Mantenere il dispiegamento della guardia costiera e di frontiera europea ai livelli necessari:

- gli Stati membri e la guardia costiera e di frontiera europea rispondono rapidamente alle richieste di spiegamenti e mezzi di trasporto supplementari, necessari per far fronte all'aumento del numero di operazioni di rinvio o del numero di rimpatriandi;
- le autorità greche forniscono valutazioni precise del fabbisogno in termini di trasporto, quando le circostanze lo consentano;
- le autorità greche, insieme alla guardia costiera e di frontiera europea, esaminano modalità per ampliare il sostegno fornito da quest'ultima, nell'ambito del suo mandato.

12. Limitare il rischio di fuga:

- la priorità immediata delle autorità greche consiste nel gestire un sistema chiaro e preciso di registrazione e follow-up (ivi comprese, in particolare, l'esatta ubicazione e

le procedure in corso) di tutti i migranti irregolari presenti nei centri di accoglienza e di detenzione, al fine di agevolare la pianificazione e lo svolgimento delle procedure di rinvio;

- le autorità greche, con il sostegno finanziario e tecnico dell'UE, predispongono un sistema elettronico di follow-up dei singoli casi, che può essere consultato da tutte le autorità competenti;
- le autorità greche continuano a controllare attivamente il rispetto della limitazione geografica imposta ai migranti presenti sulle isole, eventualmente con il sostegno della guardia costiera e di frontiera europea.

13. Potenziare il programma di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione sulle isole:

- l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, con il sostegno dell'UE, intensifica quanto prima possibile le campagne di promozione del programma di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione tra i migranti;
- le autorità greche rimuovono gli ostacoli amministrativi a un rapido rimpatrio volontario dalle isole (in particolare per quanto riguarda le domande di rimpatrio volontario in Turchia);
- la Grecia sfrutta appieno le possibilità di sostegno finanziario e di assistenza tecnica offerte dai programmi in materia di rimpatrio finanziati dall'UE, a seconda delle circostanze.

14. Emettere le decisioni di rimpatrio in una fase iniziale della procedura:

- la polizia greca emette decisioni di rimpatrio contemporaneamente alla notifica di una decisione negativa di primo grado in materia di asilo, fermo restando che le decisioni di rimpatrio prendono effetto solo una volta che la procedura di asilo è completata e che il richiedente non ha più il diritto di rimanere in Grecia.

15. Intensificare la cooperazione UE in materia di rimpatri:

- la Grecia, la Commissione, la guardia costiera e di frontiera europea e i programmi dell'UE in materia di rimpatrio collaborano attivamente per aumentare il numero di rimpatri non volontari nei paesi di origine;
- la Grecia dispone uno spazio di lavoro nazionale nell'ambito dell'applicazione di gestione integrata dei rimpatri (IRMA) dell'UE;
- la Commissione e gli Stati membri continuano a fornire sostegno diplomatico per agevolare il rimpatrio effettivo nei paesi di origine, compresi il Pakistan, il Bangladesh e i paesi del Maghreb.

16. Avvalersi appieno degli accordi e delle intese di riammissione esistenti

- La Grecia, con il sostegno attivo della Commissione europea e degli Stati membri dell'UE, intensifica le attività in materia di riammissione nel quadro degli accordi di riammissione esistenti e di altri accordi simili al fine di rimpatriare i migranti irregolari soprattutto in Pakistan (ARUE) e in Afghanistan (azione congiunta per il futuro). La guardia costiera e di frontiera europea sostiene le operazioni di rimpatrio che ne conseguono.

Creare sufficienti capacità supplementari di accoglienza e di detenzione sulle isole

17. Le autorità greche creano, con il sostegno dell'UE e in linea con il suggerimento della Commissione europea, capacità di accoglienza supplementari e ammodernano le strutture esistenti, ampliando i siti esistenti, sviluppando nuovi siti o realizzando un programma di locazione, in collaborazione con le autorità locali ogniqualvolta possibile.
18. Le autorità greche creano quanto prima, con il sostegno dell'UE e in linea con il suggerimento della Commissione europea, capacità di detenzione sufficienti sulle isole, in collaborazione con le autorità locali ogniqualvolta possibile.

Impedire l'attraversamento illegale delle frontiere settentrionali

19. Inviare agenti della guardia costiera e di frontiera europea alle frontiere settentrionali con l'Albania e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
 - la guardia costiera e di frontiera europea risponde positivamente e procede quanto prima all'invio di agenti al confine settentrionale. Se persistono carenze in ordine alle richieste presentate dalla guardia costiera e di frontiera europea, si ricorrerà alla riserva di reazione rapida e alle squadre d'intervento della nuova agenzia della guardia costiera e di frontiera non appena saranno operative;
 - la guardia costiera e di frontiera europea finanzia il dispiegamento degli agenti di polizia greci alle frontiere settentrionali su richiesta delle autorità greche.

Accelerare la ricollocazione

20. Aumentare gli impegni assunti dagli Stati membri in materia di ricollocazione.
 - Gli Stati membri aumentano i propri impegni di ricollocazione in funzione del proprio contingente e si adoperano per presentare impegni mensili da dicembre 2016. L'obiettivo è quello di disporre di almeno 2 000 impegni al mese entro dicembre 2016 e di continuare ad aumentare progressivamente tali impegni per raggiungere il traguardo di 3 000 ricollocazioni al mese entro aprile 2017.
21. Potenziare l'effettiva realizzazione delle ricollocazioni:
 - gli Stati membri procedono alle ricollocazioni su base mensile e portano il numero di ricollocazioni al mese dalla Grecia ad almeno 2 000 entro dicembre 2016 e ad almeno 3 000 entro aprile 2017, continuando ad aumentare progressivamente le ricollocazioni mensili;
 - gli Stati membri rispettano le scadenze e le procedure stabilite nella decisione riguardante la ricollocazione (decisione 2015/1523 del Consiglio) nonché nel protocollo sulla ricollocazione, in particolare i tempi di risposta di 10 giorni lavorativi, inviano gruppi di 50 persone al massimo, danno prova di flessibilità in materia di organizzazione dei voli, evitano ritardi nei trasferimenti dei candidati alla ricollocazione che sono stati accettati, rafforzano il coinvolgimento di funzionari di collegamento nelle attività di orientamento culturale e di informazione e garantiscono un'adeguata motivazione dei rifiuti tramite i corrispondenti per la sicurezza messi a disposizione dalla polizia greca;
 - gli Stati membri sviluppano le necessarie capacità di accoglienza, anche per i minori non accompagnati, onde consentire la ricollocazione dei richiedenti in attesa in base al proprio contingente;

- le autorità greche creano siti di ricollocazione supplementari (o trasformano i siti esistenti in siti di ricollocazione) corrispondenti all'accresciuta capacità di trattamento del servizio greco per l'asilo e al progressivo aumento degli impegni di ricollocazione degli Stati membri;
- l'Organizzazione internazionale per le migrazioni continua a rafforzare la propria capacità di trattamento conformemente ai nuovi obiettivi di trasferimenti mensili.

Fornire finanziamenti e sostegno tecnico adeguato

22. Assicurare il massimo assorbimento dei finanziamenti disponibili per la migrazione e un attento controllo:

- le autorità greche, con il sostegno della Commissione, adottano senza ulteriori ritardi tutti i provvedimenti necessari per garantire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie dei programmi nazionali greci nell'ambito dei fondi destinati agli affari interni (AMIF e ISF);
- le autorità greche mettono prontamente a disposizione il cofinanziamento necessario a carico del bilancio nazionale;
- le autorità greche inviano quanto prima alla Commissione il piano d'azione sull'attuazione dei programmi nazionali;
- le autorità greche e la Commissione ultimano quanto prima la revisione dei programmi nazionali per l'AMIF e l'ISF, adeguati per tener conto delle nuove sfide che si presentano alla Grecia, compresa l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.

23. Integrare i programmi nazionali AMIF e ISF, ove necessario:

- la Commissione continua, se del caso, a fornire i finanziamenti supplementari (assistenza di emergenza, aiuti umanitari, ecc.) e assistenza tecnica alla Grecia ai fini dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia in Grecia.